

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, per tutta la durata del mandato, commissioni permanenti, composte da TRE consiglieri comunali, con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono:
 - a) Commissione I: "Politiche Sociali, Assistenziali e Giovanili";
 - b) Commissione II: "Politiche Territoriali e Agricole";
 - c) Commissione III: "Sviluppo Economico e Attività produttive";
 - d) Commissione IV: "Politiche Sportive, Spettacolo e manifestazioni Pubbliche";
 - e) Commissione V: "Politiche Scolastiche";
 - f) Commissione VI: "Igiene, Sanità, Ambiente";
 - g) Commissione VII: "Politiche Culturali".
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare. Ogni consigliere comunale può far parte di non più di tre commissioni.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente della commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio comunale procede alla sua sostituzione.

Art. 2 Presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione, nella prima seduta, che viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
2. In entrambe le votazioni, che avvengono a scrutinio palese, può essere votato un solo nominativo e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.
3. La prima riunione della commissione deve essere convocata entro venti giorni da quello in cui la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva.
4. Ove la Commissione dovesse a qualunque titolo, risultare priva del Presidente o del Vice Presidente, si procederà a nuova elezione nei modi previsti da precedenti commi. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vice Presidente la riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 3 Convocazione delle commissioni

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, presentata da almeno due componenti della commissione. La riunione è tenuta entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione della commissione è disposta con avvio scritto e contiene l'indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare; essa è recapitata ai componenti della commissione almeno due giorni prima o, nei casi di urgenza, un giorno prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

4. Alla riunione possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione ed i Capi settore.

Art. 4 Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti dalla legge.
2. Le commissioni possono esprimere parere sulle proposte di deliberazione consiliari. I pareri delle commissioni non sono vincolanti. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 5 Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti ed i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso in forma palese.
2. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni delle commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per l'esame di specifici argomenti, le commissioni possono ascoltare funzionari del Comune e soggetti esterni, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, ovvero espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 6 Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale incaricato dal Segretario generale con formale disposizione di servizio.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.
3. Il segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione stessa e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono.
4. Copia degli avvisi di convocazione e dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale. I verbali delle adunanze vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, affinché possano essere consultati dai consiglieri comunali.
5. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario generale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali delle commissioni che riguardano la materia finanziaria, il bilancio di previsione e consuntivo, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.